PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 D.L.vo n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.Lvo n. 285 del 30.4.1992 con la Fondazione Siamo Mediterraneo ONLUS.

N. 4603/U prot. -
Fasc. 1.2.1 – n. 262/2024

Siracusa, 04 Giugno 2024

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penale
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
Dei provvedimenti del Giudice Minorile.
Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova.
ROMA

ALL'UEPE
SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si trasmette copia della convenzione stipulata con la Fondazione Siamo Mediterraneo ONLUS.

IL MAGISTRATO DELEGATO
Dott.ssa Tiziana Carrubba

LPU

ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE n. 72 del 29/04/2024

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale: Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus**
- **SCOPO/MISSION** FSM opera al contrasto della povertà educativa e alla promozione dell'inclusione sociale a favore della comunità, alimentando iniziative e gesti solidali attraverso il volontariato e l'educazione alla solidarietà.

- **Sede Legale Via Piave 122, Siracusa 96100**
- **P.IVA/ C.F** 93086490898
- **tel** 0931 156 3964
- **TUTOR/RESPONSABILE**:

Ricardo Marcel Gomez Rincon, Nato a Maracaibo, VENEZUELA Il 17 MAGGIO 1965.

Recapito tel 349-5452943

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità Centro Interculturale Aiuto e Orientamento (CIAO), con sede in Via Piave 122 Siracusa 96100

Altra sede Tutor.....

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 4

- Con **competenze generiche** n. 2

1) ***Supporto nello svolgimento di attività educative per minori stranieri***

- Attività di animazione e tutoraggio scolastico attraverso lezioni mirate, esercizi pratici e attività interattive;

- Partecipazione e supporto nell'implementazione di attività ludico-educative pomeridiane (organizzazione di attività di tipo artistico- creative e/o di lettura.)

2) ***Supporto nella manutenzione del Centro;***

- Pulizia degli Ambienti e sistemazione degli ambienti;

- Abbellimento degli spazi;

- *Piccole Riparazioni di mobili o attrezzature;*
- *Stampa, fotocopiatura e scansione di documenti*

Con **competenza specifiche** n. 2

Supporto nella realizzazione e gestione delle attività del Centro

- Fornire supporto e orientamento alle persone migranti riguardo i servizi disponibili nel territorio, i loro diritti e le opportunità formative e di lavoro
- Fornire informazioni sulle modalità di accesso ai servizi essenziali (sanitari, scolastici, amministrativi, logistici, legali), fornendo informazioni chiare e dettagliate sulle risorse presenti sul territorio di Siracusa
- Supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche in Questura, Asp Siracusa, anagrafe etc.;
- Orientamento al lavoro: Supporto nella stesura di CV

Periodo di disponibilità dell'Ente

- solo per il periodo scolastico:(OTTOBRE - LUGLIO)

Giorni lavorativi disponibili per settimana

Dal LUNEDI AL VENERDI solo (nella giornata di sabato solo qualora ce ne sia necessità per attività condotte dal centro in orario antimeridiano)

ORARI
mattina 9-13 Pomeriggio 15-18

Siracusa, 03 maggio 2024 **Il Responsabile**

Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus
Via Piave, 122 – 96100 Siracusa
C.F.: 93086490898

Al Presidente del Tribunale di Siracusa

c. a. D.ssa T. Carrubba

OGGETTO: Stipula della Convenzione tra l'Ente Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus ed il Tribunale di Siracusa, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi ***artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992***

Il sottoscritto Damiano Santo Forlani nato a Calcinate (BG) il 04/11/1969 in qualità di legale rappresentante dell'Ente Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus dichiara la disponibilità del predetto Ente, alla stipula della Convenzione con codesto Tribunale di Siracusa, ai sensi della normativa citata in oggetto e finalizzata all'inserimento di soggetti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Si precisa che gli stessi soggetti potranno essere inseriti nelle attività dell'ente, secondo le condizioni di impiego indicate nella Convenzione sopraindicata.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Siracusa 03-05-2024 Il Legale Rappresentante



Fondazione
Siamo Mediterraneo

Il sottoscritto Damiano Santo Forlani, nato a Calcinate (BG) il 04/11/1969, C.F. FRLDNS69S04B393O nella qualità di Rappresentante Legale di Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus, C.F.: 93086490898, con sede in Via Piave n. 122- 96100 Siracusa- in merito alla sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ***ai sensi artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992***

DELEGA

Ricardo Marcel Gomez Rincon, Nato a Maracaibo, VENEZUELA Il 17 MAGGIO 1965.29.10.1991, CF GMZRRD65E17Z614T, nella qualità di Coordinatore del Centro Interculturale Aiuto e Orientamento (CIAO) alla stipula della sopra citata convenzione con il Tribunale di Siracusa.

Siracusa, 03/05/2024

Firma e timbro

Fondazione
Siamo Mediterraneo
Onlus
Via Piave, 122 – 96100 Siracusa
C.F.: 93086490898

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

ROMA (RM)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

3

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

178

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

MARRONI

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT



REPUBBLICA ITALIANA
Tipo. Type. Type. Codice Paese. Code of issuing State. Code du Pays émetteur. Passaporto N. Passport No. Passeport N°.

P ITA YB9581686



Cognome. Surname. Nom. (1)
FORLANI

Nome. Given Names. Prénoms. (2)
DAMIANO SANTO

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
04 NOV/NOV 1969

Sesso. Sex. Sexe. (5) **Luogo di nascita.** Place of birth. Lieu de naissance. (6)
M CALCINATE (BG)

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)
30 APR/APR 2022

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)
29 APR/APR 2032

Firma del titolare. (10)
Holder's signature / Signature du titulaire

P<ITAFORLANI<<DAMIANO<SANTO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

YB95816862ITA6911041M3204290<<<<<<<<<<<<<<<06

Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della

sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Tiziana Carrubba, Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dalla dott.ssa D. Quartararo, Presidente *pro tempore* del Tribunale di Siracusa

E

Damiano Santo Forlani nato a Calcinate (BG) il 04/11/1969 ed ivi residente in Roma- Piazza di Santa Costanza n.2 nella qualità di Rappresentante Legale di Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus con sede in Siracusa-Via Piave 122 C.F. 93086490898

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di **n. 3** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1) ***Supporto nello svolgimento di attività educative per minori stranieri***
 - *Attività di animazione e tutoraggio scolastico attraverso lezioni mirate, esercizi pratici e attività interattive*
 - *Partecipazione e supporto nell'implementazione di attività ludico-educative pomeridiane (organizzazione di attività di tipo artistico-creative e/o di lettura.)*
2) ***Supporto nella manutenzione del Centro***
 - *Pulizia degli Ambienti*
 - *Sistemazione degli Spazi:*
 - *Abbellimento degli Spazi:*
 - *Riparazione di mobili o attrezzature*
 -*Stampa, fotocopiatura e scansione di documenti*
3) ***Supporto nella realizzazione e gestione delle attività del Centro***
 - *Fornire supporto e orientamento alle persone migranti riguardo i servizi disponibili nel territorio, i loro diritti e le opportunità formative e di lavoro*
 - *Fornire informazioni sulle modalità di accesso ai servizi essenziali (sanitari, scolastici, amministrativi, logistici, legali), fornendo informazioni chiare e dettagliate sulle risorse presenti sul territorio di Siracusa*
 - *Supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche in Questura, Asp Siracusa, anagrafe etc.*
 - *Orientamento al lavoro: Supporto nella stesura di CV*

Art.2

L'attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

TUTOR: **Ricardo Marcel Gomez Rincon**

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima

di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 29.4.24

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

Riccardo M. Jànz R.

IL MAGISTRATO
(dott.ssa Tiziana CARRUBBA)